

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2002, N. 9 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 236

d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato il **07.02.2024** nella seduta n. **127** con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 38	31		7
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: il consigliere Stefano GIACOMIN Correlatore in Aula: la consigliera Cristina GUARDA

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2002, N. 9 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA"

Relazione:

Relatore: il consigliere Stefano GIACOMIN

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, recante interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza, disciplina i contributi erogati dalla Regione a favore degli enti locali, promuovendo in particolare quelle iniziative e quei progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché l'ordinata convivenza della comunità veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

In particolare, la Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, ad effettuare azioni preventive sul territorio, a risanare aree ad alto tasso di criminalità e a sviluppare azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:

- a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;
- b) l'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;
- c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell'incolumità personale;
- d) gli interventi contro l'usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale;
- e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo e telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;
- f) le iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell'impatto di sicurezza.

A tal fine, con cadenza tendenzialmente annuale, la Giunta regionale stanzia dei fondi per l'emanazione di uno specifico bando rivolto: alle unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno 5 anni, sempre con una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti; ai comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti; alle unioni montane e alle province.

Nel corso degli anni sono state avanzate una molteplicità di richieste volte ad ampliare i destinatari del bando, consentendo in linea di principio la partecipazione ai comuni di piccole e medie dimensioni che ad oggi sono esclusi.

A titolo meramente esemplificativo non possono presentare domande di partecipazione i Comuni aventi una popolazione residente limitata ma che, per la loro vocazione o importanza turistica (montana o costiera), assistono in determinati periodi dell'anno ad un aumento esponenziale di presenze che possono creare problemi in tema di legalità e/o prevenzione della sicurezza.

Per questi motivi l'articolo 1 del progetto di legge propone di modificare il comma 2 dell'articolo 3 della richiamata legge regionale n. 9/2002 per permettere un ampliamento della platea dei beneficiari, consentendo la partecipazione ai bandi dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, allargando quindi in linea teorica la possibilità di accedere ad ulteriori 95 Comuni veneti, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (comma 2).

Si propone inoltre di inserire nel medesimo articolo un comma 3 bis affinché la Regione possa intervenire con misure mirate a sostegno dei piccoli Comuni, evitando però al tempo stesso un'eccessiva frammentazione che contrasterebbe con la volontà di incentivare l'esercizio di funzioni associate anche in ambiti non obbligatori per legge; conseguentemente si consente alla Giunta regionale di individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo un contributo per gli enti locali di dimensioni inferiori ai 10.000 abitanti al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza.

Trattandosi di una deroga a quanto previsto in via ordinaria dal comma 2 di tale articolo 3, la Giunta regionale ha l'obbligo di darne tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che motivi la strategicità a rilevanza regionale del contributo concesso.

La modifica legislativa è altresì volta ad aggiornare il testo originario dell'articolo alle modifiche legislative statali e regionali intervenute nel corso degli anni; si propone pertanto di modificare il comma 2:

- aggiungendovi il riferimento alla Città metropolitana di Venezia, in seguito a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- sostituendo l'espressione "comunità montane" con "unioni montane", ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come modificata dalla legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2;
- abrogando la lettera c) in quanto a tutti i Comuni del Veneto è riconosciuta una vocazione turistica ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

L'articolo 2 del progetto di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Il successivo articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 10 ottobre 2023 e presentato alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 ottobre, dove ha assunto il numero 236 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 19 ottobre è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione ed in sede consultiva alla Quarta Commissione, sugli aspetti di competenza.

Nella seduta del 10 gennaio 2024 è stato illustrato ai componenti della Prima Commissione.

La Quarta Commissione ha espresso parere favorevole il 1° febbraio 2024; altrettanto ha fatto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 5 febbraio.

Nella seduta del 7 febbraio, infine, la Prima Commissione ha esaminato il provvedimento, concludendo i propri lavori e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Giacomin, Sandonà con delega Cavinato Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini); si sono astenute le rappresentanti dei gruppi consiliari Europa Verde (Guarda) e Partito Democratico Veneto (Luisetto e Camani).

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2002, N. 9 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA"

Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

- 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: "almeno 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 10.000 abitanti".
- 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: "almeno 20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "almeno 10.000 abitanti".
- 3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 è abrogata.
- 4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni montane".
- 5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, dopo le parole: "province" sono inserite le seguenti: "e Città metropolitana di Venezia".
- 6. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente comma:
- "3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale."

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002	<u>'</u> ,
n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della	
icurezza"	∠
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria	
Art. 3 - Entrata in vigore.	